

Bruxelles, 20 aprile 2023  
(OR. en, pl)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0211/A(COD)**

---

---

**8359/23  
ADD 1**

**CODEC 624  
CLIMA 200  
ENV 383  
ENER 192  
TRANS 148  
COMPET 339  
ECOFIN 350**

#### **NOTA PUNTO "A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione della Lituania**

La Lituania approva il testo di compromesso finale relativo alla modifica della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS).

La Lituania conviene che si renda necessaria una mitigazione più ambiziosa dei gas a effetto serra (GES) al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica. L'EU ETS rafforzato, esteso a nuovi settori, è uno strumento efficace per ridurre le emissioni di GES. L'estensione dell'EU ETS ai trasporti, all'edilizia e ad altri settori è uno strumento che dovrebbe fornire un approccio armonizzato a livello dell'UE per ridurre le emissioni di GES non ETS, specie nel settore dei trasporti. Tuttavia, questo comporterà ulteriori sfide socioeconomiche e gli effetti più negativi saranno sostenuti dagli Stati membri con un PIL inferiore e i tassi di povertà energetica più elevati.

A tale riguardo, la Lituania accoglie con favore l'istituzione del Fondo sociale per il clima quale strumento volto ad attenuare, per mezzo di misure e investimenti nonché di un temporaneo sostegno diretto al reddito, gli effetti sociali negativi per le famiglie vulnerabili, le microimprese e gli utenti dei trasporti causati dall'EU ETS proposto per l'edilizia e il trasporto stradale. È fondamentale garantire che gli Stati membri con un PIL inferiore e in condizioni di maggiore povertà energetica recuperino almeno le spese sostenute nell'ambito dell'ETS per l'edilizia e il trasporto stradale attraverso i diritti di messa all'asta e il Fondo sociale per il clima.

La Lituania si rammarica del fatto che il Fondo sociale per il clima sia istituito con un'entità fissa, senza alcuna possibilità di un aumento dinamico della sua entità in linea con l'incremento del prezzo delle quote (in particolare oltre 55 EUR) per rispondere in modo adeguato alle variazioni dei costi sostenuti dai consumatori.

È altresì deplorabile che il meccanismo di regolamentazione dei prezzi stabilito per le quote possa non garantire efficacemente la prevedibilità del prezzo del carbonio per un periodo di tempo più lungo, dato che è fissato solo per gli anni 2028 e 2029 (articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE modificata).

### **Dichiarazione dell'Ungheria**

L'Ungheria sostiene ed è fermamente impegnata a favore della transizione verso la neutralità climatica e dell'adozione di misure di mitigazione efficaci. Concordiamo con l'opinione secondo cui l'Unione europea debba rimanere ambiziosa, occorre tuttavia agire in modo responsabile. Al tempo stesso, dobbiamo garantire che l'energia sia fornita a un prezzo accessibile per le famiglie e le imprese, al fine di mantenere il sostegno pubblico a una transizione verde equa e socialmente inclusiva.

Temiamo che l'ETS per l'edilizia e il trasporto stradale rappresenti un onere eccessivo per le famiglie europee e comprometta la competitività delle nostre economie, specie negli Stati membri a più basso reddito, la maggior parte dei quali è più esposta agli effetti delle crisi in corso, mentre queste misure non contribuiranno in modo significativo agli sforzi di riduzione delle emissioni dell'UE.

In tempi di crisi energetica mondiale, con l'invasione russa dell'Ucraina, l'incremento dell'inflazione e incertezze in tutta Europa, riteniamo che non sia il momento giusto per adottare misure che aggravano ulteriormente le condizioni di vita delle famiglie più vulnerabili, che possono accrescere la povertà energetica e che rischiano di compromettere la fiducia delle imprese e il sostegno all'azione per il clima. Pertanto, l'Ungheria non può accettare una decisione che costringerà i cittadini a pagare di più a causa dell'introduzione di un prezzo del carbonio uniforme a livello dell'UE.

## Dichiarazione della Polonia

La Polonia ritiene che il sistema EU ETS necessiti di una profonda riforma; tuttavia, una parte significativa delle modifiche introdotte nella direttiva non vanno nella giusta direzione o sono insufficienti. Le modifiche proposte aggravano i problemi strutturali del sistema di scambio di quote di emissione a livello dell'UE senza fornire le soluzioni necessarie.

Occorre rilevare in particolare due punti. In primo luogo, è necessario approntare un meccanismo efficace e credibile al fine di regolamentare il prezzo delle quote. Le soluzioni proposte sono insufficienti e hanno un impatto negativo sui prezzi dell'energia nell'UE e sulla competitività dell'industria europea. In Polonia il costo delle quote può rappresentare fino al 40 % del prezzo dell'elettricità e fino al 55 % del costo del teleriscaldamento. È una situazione inaccettabile e insostenibile, che impone un enorme onere finanziario alle famiglie e rappresenta un ostacolo per le imprese che intendono ammodernarsi ed effettuare investimenti rispettosi dell'ambiente, poiché i fondi previsti a tal fine sono assegnati all'acquisto delle quote. Pertanto, l'EU ETS nella sua forma attuale in realtà sta rallentando la transizione energetica. Nel corso dei negoziati la Polonia ha avanzato proposte costruttive concernenti potenziali miglioramenti dell'EU ETS e rimane aperta a discussioni su questo argomento.

In secondo luogo, l'inclusione delle famiglie nell'ETS dovrebbe essere considerata inequivocabilmente un aspetto negativo. Le famiglie stanno già soffrendo a causa del prezzo elevato delle quote EU ETS, e ora dovranno far fronte anche a maggiori costi per il riscaldamento e i trasporti. Il nuovo mercato sarà spinto dagli acquisti di quote per i carburanti più inquinanti, che sono utilizzati dalle famiglie più povere. Saranno queste famiglie a portare il peso di tale sistema, il che accentua il divario sociale e viola direttamente i principi di giustizia e solidarietà. Togliere fondi alle famiglie non porta a una graduale transizione energetica, bensì alla povertà energetica. Il nuovo fondo non compensa gli effetti negativi di tali modifiche per la società polacca, che comprende l'87 % delle abitazioni riscaldate a carbone a livello dell'UE. Per queste ragioni non possiamo approvare un nuovo mercato delle emissioni che includa le famiglie.

Inoltre, alla luce dell'impatto della proposta di regolamento sul mix energetico degli Stati membri, come pure delle conseguenze sociali negative che ne derivano, la Polonia è del parere che la base giuridica della proposta dovrebbe essere l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE.

La Polonia, pertanto, non può sostenere il progetto che è stato presentato: non vediamo soluzioni adeguate ai problemi sopra illustrati.

La Polonia ribadisce altresì la propria posizione negativa rispetto all'intero pacchetto "Pronti per il 55 %", che fissa ambizioni e obiettivi irrealistici e incide significativamente sul mix energetico degli Stati membri. La Polonia ritiene che gran parte del pacchetto sia trattato a fronte di una base giuridica non corretta, creando in tal modo un precedente pericoloso.

### **Dichiarazione della Slovacchia**

Anzitutto, la Repubblica slovacca desidera ringraziare le presidenze del Consiglio e la Commissione per la loro determinazione e per il lavoro svolto sul pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %". La Repubblica slovacca mantiene il suo impegno a favore di una maggiore ambizione, in quanto abbiamo deciso di comune accordo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

L'attuazione del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" sarà un tema centrale nel prossimo futuro. Riteniamo pertanto estremamente importante richiamare l'attenzione sui termini di recepimento, che non prevedono un lasso di tempo sufficiente, né tengono conto delle normative nazionali. In particolare, l'introduzione di un nuovo sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e per ulteriori settori aumenta enormemente l'onere amministrativo e rende più complesso l'intero sistema. La distribuzione dei soggetti regolamentati del nuovo sistema di scambio di quote di emissione in termini di ripartizione amministrativa e numero, che nel caso della Repubblica slovacca è fino a dieci volte superiore al numero di impianti fissi nell'attuale sistema di scambio di quote di emissione, richiede un'attuazione impegnativa. I termini di recepimento non tengono affatto conto di questo aspetto. Al contrario, il periodo di recepimento è insolitamente breve. Inoltre, la revisione dell'attuale sistema di scambio di quote di emissione modifica anche il sistema per gli impianti fissi e il trasporto aereo e integra il trasporto marittimo.

La Repubblica slovacca desidera sottolineare che esiste il rischio significativo di non poter recepire la direttiva ETS entro il termine stabilito. Per i motivi indicati, si chiede alla Commissione di tenere conto di tali elementi.

## Dichiarazioni della Commissione

### Dichiarazione n. 1

Al fine di potenziare ulteriormente l'integrità e la trasparenza del mercato europeo del carbonio, la Commissione intende modificare gli atti delegati che disciplinano la vendita all'asta delle quote di emissioni e il funzionamento del registro dell'Unione, onde migliorare la comunicazione normativa e il monitoraggio del mercato delle quote di emissioni e dei relativi derivati, promuovere la prevenzione e l'individuazione degli abusi di mercato e contribuire all'ordinato mantenimento di mercati delle quote di emissioni e dei relativi derivati.

L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (regolamento sulla vendita all'asta delle quote di emissioni) istituisce l'obbligo per la piattaforma d'asta di comunicare all'autorità nazionale competente designata a norma della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) i dettagli completi ed esatti di ogni operazione. Nell'imminente revisione del regolamento sulla vendita all'asta delle quote di emissioni la Commissione intende far sì che i dati relativi alle aste siano comunicati direttamente anche all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), al fine di rafforzare l'efficienza del monitoraggio delle vendite all'asta delle quote di emissioni e dei pertinenti collegamenti con il mercato secondario.

L'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1122 della Commissione (regolamento sul registro dell'Unione) dispone che le operazioni OTC puramente bilaterali debbano essere indicate nel momento in cui si avvia un trasferimento di quote di emissioni nel registro dell'Unione. Tale indicazione non è tuttavia effettuata sistematicamente dai partecipanti al mercato. La Commissione intende modificare l'obbligo di indicare le operazioni puramente bilaterali al di fuori dei mercati regolamentati, al fine di informare meglio i titolari di conto e garantire una migliore attuazione di tale disposizione. La Commissione intende inoltre attuare adeguamenti tecnici nel sistema del registro dell'Unione, al fine di rendere obbligatoria tale indicazione per l'esecuzione delle operazioni.

Al fine di migliorare la qualità dei dati a disposizione dei regolatori del mercato relativamente al cosiddetto mercato a pronti delle quote di emissioni, la Commissione intende inoltre modificare il regolamento sul registro dell'Unione per consentire ai regolatori del mercato di chiedere un accesso regolare ai dati che figurano nel suddetto registro. Questo consentirà loro di ricevere tempestivamente informazioni che possono essere incrociate con i dati regolamentari ricevuti sui mercati dei derivati ed eventualmente di intervenire per preservare il funzionamento del mercato europeo del carbonio.

La Commissione desidera infine rammentare che, a decorrere dal gennaio 2018, le quote di emissioni sono classificate come strumenti finanziari dalla direttiva MiFID2. In precedenza rientravano nell'ambito di applicazione delle norme che regolano i mercati finanziari solo i contratti derivati su quote di emissioni. In pratica tale classificazione crea obblighi molto specifici in capo ai soggetti che operano nel mercato europeo del carbonio.

Ai sensi dell'articolo 58 della direttiva 2014/65/UE (MiFID2), tutti i partecipanti al mercato sono tenuti a comunicare quotidianamente il numero di posizioni detenute nel mercato del carbonio (notifica delle posizioni). Tali notifiche delle posizioni sono fornite alle autorità nazionali competenti e sono pubblicate settimanalmente dall'ESMA.

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), i partecipanti al mercato sono altresì tenuti a comunicare alle autorità nazionali i dettagli di tutte le loro operazioni in quote di emissione e strumenti derivati, comprese le operazioni OTC (obbligo di segnalare le operazioni). Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato), tutti i partecipanti al mercato sono soggetti a una regolamentazione rigorosa intesa a prevenire gli abusi di mercato, compreso l'obbligo di legge di segnalare comportamenti commerciali sospetti alle autorità finanziarie pertinenti.

I partecipanti al mercato sono tenuti a comunicare le loro operazioni in quote e relativi derivati alle pertinenti autorità nazionali competenti, che sono responsabili della sorveglianza del mercato del carbonio. A livello europeo le azioni delle autorità competenti sono coordinate dall'ESMA, come avviene per altri strumenti finanziari.

#### Dichiarazione n. 2

I temi specifici per l'ambito marittimo negli inviti a presentare proposte riferiti all'articolo 10 bis, paragrafo 8, dovrebbero assegnare, fino al 2030, 20 milioni di quote in questi settori, conformemente alle norme applicabili ivi previste.

### Dichiarazione n. 3

La Commissione ritiene che l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE non impongano agli Stati membri di accantonare fondi a livello nazionale. Tale direttiva stabilisce sia la fonte dei proventi che le finalità generali tra cui gli Stati membri possono scegliere per utilizzare tali proventi.

La Commissione conferma che gli Stati membri non sono tenuti ad accantonare i proventi della vendita all'asta delle quote ETS, ma possono utilizzare "l'equivalente in valore finanziario" di tali entrate.

---